



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

18-07-2018 N° 228

OGGETTO: Legge regionale 12/1995 - Richiesta di nulla osta di conformità per la riqualificazione di Villa Altachiara, dependance ed aree esterne in Portofino Piazza della Libertà, 2  
Richiedente : IMM.RE D.M.C. (Pratica n° 7711/18)

### IL DIRETTORE

Vista la l.r. 22/02/1995 n° 12 “Riordino delle aree protette”;

Vista la l.r. 03/09/2001 n° 29 “Individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano”;

Visto il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino adottato con Deliberazione di Consiglio dell’Ente Parco n° 16 del 17/05/2010 ed approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 21 del 04/08/2011;

Visto il “Regolamento per la riqualificazione del Patrimonio Edilizio” approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 22 del 04/08/2011;

Visto il “Regolamento per gli interventi sulla vegetazione” approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 04/11/05 n. 41;

Visto l’art. 20 dello Statuto approvato dal Consiglio dell’Ente Parco con Deliberazione n° 12 del 25/03/11, che attribuisce al Direttore la responsabilità gestionale dell’Ente e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;

Vista l’istanza e la relativa documentazione presentata il 30/03/18 (prot. n° 603) con la quale la IMM.RE D.M.C. ha chiesto ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 22/02/1995 n° 12 il nulla osta per la riqualificazione di Villa Altachiara, dependance ed aree esterne in Portofino Piazza della Libertà, 2;

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 24/05/18 (prot. 908);

Esaminati gli elaborati progettuali a firma dell’Arch. Giudo Lotti;

Rilevato che l'art. 21 della legge regionale 22/02/1995 n° 12 attribuisce all'Ente Parco la verifica di conformità degli interventi in progetto con le norme del Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino soprarichiamato;

Considerato che l'area interessata dagli interventi ricade in parte in zona C2.1, in parte in zona C1 ed in parte in zona D1 del Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino;

Rilevato che le opere in oggetto consistono in:

- a) restauro e risanamento della villa principale denominata "Villa Altachiara";
- b) restauro e risanamento della dependance della villa suddetta;
- c) sistemazioni esterne al giardino ed ai percorsi interni;
- d) manutenzione ed integrazione del verde;
- e) realizzazione di una terrazza in legno con struttura a sbalzo;

Rilevato che:

- gli interventi a) e b), pur prevedendo modifiche ai prospetti, propongono soluzioni e materiali consoni, che non incidono significativamente sulle caratteristiche tipologiche degli edifici, e pertanto sono suscettibili di rilascio di nullaosta favorevole;
- l'intervento c), per i materiali e le tipologie costruttive proposte, risulta suscettibile di rilascio di nullaosta favorevole ad esclusione del tipo di pavimentazione prevista con lastre quadrate con interposto acciottolato nelle fughe, in queste aree si prescrive la realizzazione di una pavimentazione in pietra a lastre quadrangolari senza la realizzazione delle fughe in acciottolato;
- l'intervento d), per le essenze da utilizzarsi e le sistemazioni previste, risulta suscettibile di rilascio di nullaosta favorevole;
- l'intervento e) propone invece una struttura che non trova alcun riscontro nella tradizione tipologica locale e pertanto non può essere suscettibile di rilascio di nullaosta.

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole agli interventi sopra descritti con le lettere a), b) e d), parere favorevole con prescrizioni all'intervento distinto con la lettera c), nonché parere negativo per l'intervento e);

Rilevato che l'importo dei diritti tariffari già versati corrisponde a quanto previsto dal relativo regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 36 del 24/10/2016;

Ritenuto necessario precisare che il presente nulla osta è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e specificando che lo stesso sia da ritenersi nullo, e quindi inesistente, qualora lo stato dei luoghi e la consistenza edilizio-urbanistica rappresentate non siano legittime o non corrispondano a quanto illustrato, graficamente e con quote, negli elaborati allegati alla richiesta presentata;

Ritenuto infine di richiamare l'obbligo all'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumento urbanistico, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, con la conseguenza che l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;

Preso atto della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A


- di RILASCIARE il NULLA OSTA di conformità, richiesto ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 22/02/1995 n° 12, per il restauro e risanamento della villa principale e della dependance, per gli interventi sulla vegetazione e per tutte le opere di sistemazione esterna subordinatamente alle prescrizioni indicate in premessa,
- per quanto esposto in premessa, di NEGARE il NULLA OSTA di conformità, richiesto ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 22/02/1995 n° 12, per la realizzazione di una terrazza in legno a sbalzo nell'area di pertinenza dell'immobile sito in Portofino Piazza della Liberta, 2..

Indica l'obbligo di comunicare all'Ente Parco la data di inizio e fine lavori.

Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 22/02/1995 n° 12, come modificato dall'art. 2 della l.r. 16/09.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971 n° 1304, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Roberto Cavagnaro)



Il Direttore  
(Dott. Alberto Girani)

